

ALLEGATO A alla determinazione del Direttore n. 025 del 27/01/2023

IL RESPONSABILE DELL' AREA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

VISTA la Legge Regionale n. 28/2009 “ Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della Biodiversità”;

VISTA la D.G.R. 211/2021 “Legge regionale n. 28/2009. Recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza e modifica della d.G.R. n. 30/2013. Approvazione del nuovo modello di scheda proponente per screening di incidenza.”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 537 del 4 luglio 2017 - Approvazione delle misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) appartenenti alla regione biogeografica mediterranea;

VISTO il Piano Integrato del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 11 del 21.05.2019;

VISTO il Format proponente di cui alla DGR 211/2021, allegato all'istanza del Sig. Pietro Canepa, pervenuta presso il Protocollo dell'Ente Parco del Beigua prot. n. 75 del 25.01.2023 relativo all'installazione di appostamento fisso di caccia ai sensi dell'Art. 29 L.R. 29/94 e conduzione agro-silvo-pastorale della superficie attigua nel raggio di 100 metri dalla struttura prevista presso loc. Brigna F. 25 M. 33/51 in Comune di Genova;

DATO ATTO che gli interventi di cui sopra ricadono nei Siti Natura 2000, ZSC IT1331402 “BEIGUA – M. DENTE – GARGASSA – PAVAGLIONE” e nella ZPS IT1331578 “BEIGUA – TURCHINO”

DATO ATTO che, con riferimento alla valutazione delle interazioni degli interventi rispetto alla presenza della ZSC / ZPS, viene precisato che l'intervento in oggetto ricade in zona venabile ai sensi del Piano Faunistico Regionale attualmente in vigore;

DATO ATTO che gli interventi saranno eseguiti mediante attrezzi manuali e utensili a basso impatto sonoro, nelle epoche ritenute idonee alla conservazione degli habitat/specie e, con riferimento alle potenziali incidenze, è stato precisato che è previsto un minimo disturbo sonoro localizzato e che non saranno rilasciati rifiuti, carburanti e liquidi inquinanti in ambiente.

ATTESO che con riferimento all'analisi condotta è possibile stabilire che il progetto:

- non è direttamente in parte connesso o necessario alla gestione del Sito Natura 2000 interessato ma comunque prevede interventi di miglioramento ambientale nonché conservazione di aree aperte;
- non comporta interferenze dirette rispetto agli habitat Natura 2000;
- non comporta interferenze significative in relazione alle componenti abiotiche;
- non comporta interferenze dirette con specie animali tutelate a livello comunitario;
- non comporta interferenze significative con le specie vegetali tutelate a livello comunitario;
- non risulta in contrasto rispetto alle Misure di conservazione della ZSC / ZPS interessata.

CONSIDERATI e valutati i valori naturalistici ed ambientali, scaturiti dalla presa visione dello stato di fatto e dai dati scientifici in possesso dell'Ente Parco, che sono coinvolti e interagiscono con l'installazione di appostamento fisso di caccia ai sensi dell'Art. 29 L.R. 29/94 e conduzione agro-silvo-pastorale della superficie attigua nel raggio di 100 metri dalla struttura prevista presso loc. Brigna F. 25 M. 33/51 in Comune di Genova così come presentato con l'istanza del Sig. Pietro Canepa, pervenuta presso il Protocollo dell'Ente Parco del Beigua prot. n. 75 del 25.01.2023;

DATO ATTO che, rispetto ai valori di biodiversità tutelati nei siti Natura 2000 interessati, si

considera improbabile che la realizzazione degli interventi in oggetto possa determinare incidenze negative significative sullo stato di conservazione di habitat e specie per i quali i Siti sono stati identificati, nel rispetto delle Misure di Conservazione sito specifiche;

VALUTA

che l'installazione di appostamento fisso di caccia ai sensi dell'Art. 29 L.R. 29/94 e conduzione agro-silvo-pastorale della superficie attigua nel raggio di 100 metri dalla struttura prevista presso loc. Brigna F. 25 M. 33/51 in Comune di Genova, così come presentato con l'istanza del Sig. Pietro Canepa, pervenuta presso il Protocollo dell'Ente Parco del Beigua prot. n. 75 del 25.01.2023, per quanto sopra espresso, possa essere considerata avente Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

Tale realizzazione dovrà comunque sottostare alla puntuale applicazione delle norme delle Misure Regolamentari Gestionali del PIPD e delle Misure di Conservazione Regionali

La presente Valutazione si rilascia per quanto di competenza e in relazione alle specie/habitat tutelate dai Siti Natura 2000 interessati dall'intervento.



IL RESPONSABILE
Area Tutela della Biodiversità
Dott. Antonio Albigi